

Codice A1808A

D.D. 28 settembre 2016, n. 2603

**Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misure M4 e M7 - operazioni 4.3.3 7.6.1 - Modifiche ed integrazioni ai bandi di presentazione delle domande di ammissione.**

Considerato che:

con deliberazione n. 113 – 3851 del 4 agosto 2016 la Giunta regionale ha stabilito di avviare l’attuazione dell’operazione 4.3.3. del PSR 2014 – 2020, stabilendo di attivare il bando destinato al sostegno di “Infrastrutture per gli alpeggi”, relativo agli investimenti destinati alla realizzazione di teleferiche, acquedotti, linee telefoniche e sistemi di approvvigionamento elettrico a servizio degli alpeggi, nel rispetto dei criteri di cui alla relativa scheda di misura del medesimo PSR;

con deliberazione n. 114 – 3852 del 4 agosto 2016 la Giunta regionale ha stabilito di avviare l’attuazione dell’operazione 7.6.1. del PSR 2014 – 2020, stabilendo di attivare il bando destinato al sostegno del “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”, relativo agli investimenti destinati al restauro e riqualificazione dei fabbricati di alpeggio e delle loro pertinenze, nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica e nel rispetto dei criteri di cui alla relativa scheda di misura del medesimo PSR;

le D.G.R. n. 113 – 3851 e n. 114 – 3852 del 4 agosto 2016 individuano il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera quale struttura regionale competente per la predisposizione dei bandi, l’attivazione e la definizione di disposizioni generali e specifiche relative alle operazioni 4.3.3 e 7.6.1;

viste:

le determinazioni dirigenziali n. 2138/A1808A e n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, con le quali il Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera approva i bandi e la tempistica di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, rispettivamente per le operazioni 4.3.3 “Infrastrutture per gli alpeggi” e 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”;

valutata l’opportunità di integrare e chiarire i contenuti dei due bandi sopra citati;

**IL DIRIGENTE**

- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs.n. 165/2001;
- visto l’ articolo 17 della Legge regionale n. 23/2008;
- vista la Legge regionale n. 7/2001;
  
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

*determina*

1. di integrare il testo dei Bandi relativi rispettivamente alle operazioni 4.3.3 e 7.6.1 sostituendo, per maggiore chiarezza, tutti i riferimenti alla “superficie eleggibile” di alpeggio (di cui al Refresh AGEA 2015) con il termine “superficie eleggibile netta”;

2. di modificare il paragrafo 3. “Termini per la presentazione delle domande di sostegno” del Bando relativo all’operazione 7.6.1, inserendo, dopo le parole “partecipazione al bando” la seguente frase “relativa a un singolo alpeggio, inteso come area pascoliva gestita da una singola azienda agricola”;
3. di modificare, al paragrafo 5.9 “Criteri di selezione” del Bando relativo all’operazione 7.6.1, il secondo punto dell’elenco nella parte “Note”, eliminando i termini “servita dall’infrastruttura” alla seconda riga, e cancellando i termini “compensorio di” alla quarta riga.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Franco FERRARESI